

VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA

PRESUPPOSTI NORMATIVI E APPLICAZIONE
DELL'O.M. N. 172 DEL 4 DICEMBRE 2020

L'O.M. N. 172/2020 riprende ed applica principi che sono presenti nella normativa e che seguono l'evoluzione delle scienze dell'educazione almeno degli ultimi 20 anni


D.P.R. N. 275/99




Le istituzioni scolastiche concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi e individuano modalità e criteri di valutazione nel rispetto della normativa vigente

Ai docenti competono:
Responsabilità della valutazione
Cura della documentazione
Scelta degli strumenti valutativi nel quadro dei criteri deliberati dagli OO.CC


INDICAZIONI
NAZIONALI (2012)



Le verifiche intermedie e finali devono essere coerenti con obiettivi di apprendimento (OdA) e traguardi di sviluppo delle competenze (TSC) previsti dalle Indicazioni e declinati nel curriculum d'istituto



La valutazione PRECEDE, ACCOMPAGNA E SEGUE I PERCORSI CURRICOLARI



La valutazione non è un adempimento (intermedio o finale)
a carattere meramente certificativo e/o peggio sanzionatorio per l'alunno

CCNL COMPARTO
SCUOLA
(artt. 26-29, funzione
docente)

Per il docente sono OBBLIGHI DI LAVORO le attività d'insegnamento e le attività funzionali alla prestazione d'insegnamento (programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento, preparazione delle lezioni, correzione elaborati, rapporti con le famiglie, partecipazione ad organi collegiali)

Non si può seriamente pensare che la propria funzione si espliciti esclusivamente e limitatamente al tempo di permanenza in aula con i propri studenti, né che basti questo per garantire qualità dell'insegnamento, anzi.

Sono essenziali le attività funzionali e la competenza con cui si svolgono. Alcune di esse, individuali, non hanno una durata predeterminata e si svolgono necessariamente al di fuori del cosiddetto orario di servizio, pur costituendo servizio esse stesse, perché facenti parte della funzione docente.

Le attività collegiali, invece, sono maggiormente codificate e rientrano in limiti temporali stabilito dal CCNL in 80 ore annuali.

Non esiste didattica efficace laddove la valutazione non sia affrontata con competenza e non sia strettamente interconnessa alla progettazione, alla conduzione delle attività didattiche ed alla riprogettazione/correzione delle stesse in funzione del singolo alunno

ART. 1

oggetto della valutazione: PROCESSO FORMATIVO – RISULTATI DI APPRENDIMENTO

Valutazione con finalità formativa ed educativa

valutazione come documentazione dello sviluppo dell'identità personale

valutazione come strumento di promozione dell'autovalutazione

valutazione coerente con offerta formativa

valutazione coerente con la **PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI**

D.L. 62/2017

ART. 2

valutazione collegiale

valutazione integrata da descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli

apprendimenti raggiunto

ART. 3

Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

D.L. 22/2020, L. 41/2020



Superamento del voto numerico per la valutazione finale, sostituito da giudizio descrittivo come da successiva ordinanza ministeriale

D.L. 104/2020, L. 126/2020



Superamento del voto numerico anche per la valutazione periodica

O.M. N. 172 DEL 4 DICEMBRE 2020 E LINEE GUIDA

L'Ordinanza Ministeriale:

Articolo 2 (Finalità)

1. La valutazione degli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola primaria, nell'ambito delle finalità indicate nell'articolo 1, comma 1 del decreto valutazione, *concorre*, insieme alla valutazione dell'intero processo formativo, alla maturazione progressiva dei traguardi di competenza definiti dalle Indicazioni Nazionali ed è coerente con gli obiettivi di apprendimento declinati nel curriculum di istituto.

Riferimenti ineludibili per il docente che deve procedere alla valutazione:

- Indicazioni Nazionali
- traguardi di sviluppo delle competenze
- curriculum d'istituto
- regolamento della valutazione
- progettazione e ODA
- curriculum del singolo alunno

Art. 3

A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso l'insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti.

La valutazione in itinere, in coerenza con i criteri e le modalità di valutazione definiti nel Piano triennale dell'Offerta Formativa, resta espressa nelle forme che il docente ritiene opportune e che restituiscano all'alunno, in modo pienamente comprensibile, il livello di padronanza dei contenuti verificati.

È preferibile gradualmente abbandonare la votazione numerica perché risponde ad una logica diversa rispetto all'impianto su cui si basano le nuove modalità di sviluppo e comunicazione della valutazione degli apprendimenti.

Le istituzioni scolastiche adottano modalità di interrelazione con le famiglie, eventualmente attraverso l'uso del registro elettronico, senza alcuna formalità amministrativa, curando le necessarie interlocuzioni tra insegnanti e famiglie, ai fini di garantire la necessaria trasparenza del processo di valutazione, con particolare riferimento alle famiglie non italofone.

Il Ministero ribadisce in più passaggi l'importanza della comunicazione alle famiglie e la necessità che lo studente innanzitutto abbia piena comprensione del proprio livello di apprendimento per ciascun oggetto di valutazione. Non a caso, in più passaggi si valorizza il concetto e la funzione dell'autovalutazione.

La comunicazione e la trasparenza dell'azione valutativa si danno mediante il Registro Elettronico (RE).

Occorre evitare la “secondarizzazione” (non ci sono interrogazioni periodiche formali, compiti in classe...ma oggetti di valutazione che, riportati nel RE, consentono alle famiglie di seguire costantemente il percorso di apprendimento e di comprendere la valutazione formulata, sia essa periodica o finale).

Gli oggetti di valutazione di cui si dà comunicazione alle famiglie e si tiene traccia sul RE possono essere prove somministrate a tutti o specifiche per lo studente. In ogni caso compongono, insieme all'osservazione sistematica, l'insieme degli elementi che conduce alla formulazione dei giudizi.

I giudizi descrittivi, di cui al comma 1, sono riferiti agli obiettivi oggetto di valutazione definiti nel curriculum d'istituto, e sono riportati nel documento di valutazione.

Non si valuta più in blocco la disciplina, ma singoli oggetti di valutazione corrispondenti ad obiettivi di apprendimento.

Nel curriculum di istituto sono individuati, per ciascun anno di corso e per ogni disciplina, gli obiettivi di apprendimento oggetto di valutazione periodica e finale.

Gli obiettivi sono riferiti alle Indicazioni Nazionali, con particolare attenzione agli obiettivi disciplinari e ai traguardi di sviluppo delle competenze.

Occorre cioè rendere sempre più concreta la circolarità tra progettazione-azione didattica-valutazione. Per questo è preliminare e fondamentale l'individuazione di oggetti di valutazione (obiettivi) osservabili e, di conseguenza, si rende indispensabile l'uso di verifiche coerenti con gli obiettivi ed il curriculum ed in grado di dare informazioni fondate sui livelli di apprendimento conseguiti.

Gli oggetti di valutazione sono costituiti da azioni e contenuti disciplinari (questi ultimi non sono solo e sempre nozioni, ma anche contenuti di tipo concettuale, procedurale e metacognitivo), che nella valutazione intermedia e finale devono essere presenti in modo equilibrato, per poter dare una descrizione più completa possibile di quanto acquisito.

I giudizi descrittivi da riportare nel documento di valutazione sono correlati ai seguenti livelli di apprendimento, in coerenza con i livelli e i descrittori adottati nel Modello di certificazione delle competenze, e riferiti alle dimensioni indicate nelle Linee guida:

a) In via di prima acquisizione

b) Base

c) Intermedio

d) Avanzato.

L'Istituzione scolastica elabora i criteri di valutazione, da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa.

La descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, la valutazione del comportamento e dell'insegnamento della religione cattolica o dell'attività alternativa restano disciplinati dall'articolo 2, commi 3, 5 e 7 del Decreto valutazione.

I 4 livelli sono prescrittivi, non possono aggiungersene altri, né possono utilizzarsi espressioni diverse. Ma la descrizione che se ne dà nelle Linee Guida è indicativa. Possono cioè aggiungersi, nella descrizione/ai criteri, ulteriori dimensioni oltre a quelle su cui si fonda la descrizione dei livelli riportata dalle Linee Guida (autonomia-tipologia della situazione-risorse mobilitate-continuità).

La tabella con i nuovi criteri di valutazione per la primaria costituisce un fondamentale ed obbligatorio aggiornamento del PTOF, pertanto, va elaborata e deliberata dagli organi collegiali in tempo per la chiusura delle iscrizioni al nuovo anno scolastico (25 gennaio), come indicato dalla Nota MI N.2158 del 4 dicembre.

Articolo 4 (Valutazione degli apprendimenti degli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento)

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è correlata agli obiettivi individuati nel piano educativo individualizzato predisposto ai sensi del dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.

La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento tiene conto del piano didattico personalizzato predisposto dai docenti contitolari della classe ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170.

Nulla cambia rispetto alle previsioni attuali quanto a correlazione della valutazione in questi casi a PEI e PDP.

Si rende necessario eventualmente personalizzare il documento per i casi di alunni disabili più gravi, i cui obiettivi non possono assolutamente essere correlati alle discipline ed ai criteri di valutazione comuni.

N.B.: come in precedenza, il documento di valutazione riporterà il giudizio per la religione cattolica, il giudizio per il comportamento e il giudizio descrittivo finale con il livello globale di maturazione.

LE LINEE GUIDA:

Riprendono concetti da documenti e norme vigenti, fornendo chiarimenti su novità e connessioni con l'esistente (a livello normativo)

Concetti fondamentali:

valutazione DESCRITTIVA E REGOLATIVA

valutando singoli oggetti di valutazione (ODA) e non globalmente per disciplina, è più semplice seguire i progressi, individuare criticità, dar conto dell'evoluzione del singolo alunno

la connessione tra valutazione-oda-oggetti di valutazione (RE) fa sì che tutto sia non appiattito al meccanismo di certificazione in cui spesso si finisce per mettere in relazione, al momento della valutazione intermedia e finale, l'alunno col resto del gruppo-classe e non il processo di maturazione del singolo studente.

valutazione FORMATIVA

Consente di valorizzare i progressi del singolo, perché considera il valore che ha un dato apprendimento per un dato soggetto.

In ciò si distingue dalla valutazione sommativa (voto-giudizio sintetico per disciplina, solitamente stabilito attraverso calcoli matematici, ad esempio la media), che invece attribuisce un valore rispetto ad un risultato atteso e non dà conto del percorso, dei progressi, delle modalità con cui lo studente ha raggiunto il livello di apprendimento che gli si attribuisce.

La valutazione formativa fornisce molte più informazioni allo studente e consente realmente di operare autovalutazione e di attivarsi per il miglioramento.

Essa inoltre è funzionale all'autovalutazione anche del docente. Porcarelli mette in relazione questo con la **lealtà che è dovuta alle istituzioni**. Il docente ha il dovere di adoperarsi per il proprio miglioramento e perché possa al meglio rendere il proprio servizio (prospettiva con distanza siderale rispetto alla modalità sanzionatoria in cui viene messo in discussione sempre e solo lo studente).

Si tratta cioè di cogliere spunti e riflessioni per modificare il proprio modo di affrontare l'apprendimento del singolo studente quando questi non li acquisisce o non progredisce di livello. Porcarelli lo definisce una sorta di **esame di coscienza professionale**

Dalle Linee Guida:

«La valutazione ha una funzione formativa fondamentale: è parte integrante della professionalità del docente, si configura come strumento insostituibile di costruzione delle strategie didattiche e del processo di insegnamento e apprendimento ed è lo strumento essenziale per attribuire valore alla progressiva costruzione di conoscenze realizzata dagli alunni, per sollecitare il dispiego delle potenzialità di ciascuno partendo dagli effettivi livelli di apprendimento raggiunti, per sostenere e potenziare la motivazione al continuo miglioramento a garanzia del successo formativo e scolastico»

La valutazione così elaborata permette realmente di superare i limiti dell'individualizzazione (che resta un obiettivo fondamentale) e di avviare la personalizzazione dei percorsi.

Le Linee Guida riportano tra le note la sostanziale differenza di prospettiva:

***L'individualizzazione** è un processo atto a garantire a tutti il diritto all'apprendimento delle competenze fondamentali del curriculum, ovvero, a raggiungere traguardi formativi comuni attraverso il diritto alla diversità e ai prerequisiti di ciascuno. Compito del docente è analizzare i bisogni degli alunni, valutare il livello raggiunto, sia esso in ingresso o in itinere, e strutturare/adattare attività che consentano a tutti di raggiungere lo stesso obiettivo.*

***La personalizzazione** è, invece, una strategia didattica volta a valorizzare le predisposizioni dei singoli, fino alle eccellenze, senza prevedere obiettivi da raggiungere: ciascuno raggiunge il "proprio" obiettivo personale, in base alle proprie potenzialità. Compito del docente in questo caso è cercare le potenzialità di ciascuno, le aree di eccellenza, e strutturare attività personalizzate affinché ciascuno raggiunga il massimo obiettivo possibile dettato dalle proprie caratteristiche.*

L'individualizzazione ed ancor più la personalizzazione richiedono al docente

- la conoscenza approfondita dei singoli studenti,
- la documentazione meticolosa dei loro progressi
- la progettazione ad hoc delle attività didattiche ed educative.

La comunicazione efficace con le famiglie, connessa alle suddette operazioni, rende possibile una collaborazione che vada oltre la dichiarazione di intenti (o peggio, lo scaricabarile delle responsabilità dei risultati d'apprendimento) e rende realizzabile il miglioramento di conoscenze, abilità e competenze dello studente.

Prospettiva della “**valutazione per l'apprendimento**”:
dalla valutazione pervengono informazioni a docente e studente.

per il docente soprattutto in termini di progettazione iniziale (occorre progettare sapendo quali saranno gli OdA oggetto di valutazione intermedia e finale) e di modifica in itinere della progettazione.

Cosa tener presente per progettare e valutare:

3 livelli di valutazione

1. Conoscenze e abilità (singole), sono parti di discipline
2. Competenze disciplinari, da verificare con “compiti” complessi che richiedano l’integrazione di contenuti ed abilità disciplinari acquisite separatamente
3. Competenze personali, da valutare mediante compiti di realtà che richiedono la mobilitazione di più risorse (le acquisizioni scolastiche, le motivazioni, gli apprendimenti anche informali)

Valutazione COLLEGALE

Lo è per ogni grado d’istruzione, non può non esserlo alla scuola primaria in cui non c’è/dovrebbe esserci il disciplinarismo delle scuole secondarie ed occorre accompagnare il processo globale di sviluppo dello studente

COSA FARE IN APPLICAZIONE DELL'O.M. 172/2020 GIÀ' DALLA VALUTAZIONE PERIODICA DI QUESTO ANNO SCOLASTICO?

I tempi ristretti non consentono di riformulare la progettazione perché sia maggiormente rispondente a quanto disposto dall'ordinanza. Tale operazione sarà effettuata al termine delle lezioni (giugno 2020) in modo da avviare l'a.s. 2021-2022 con una maggiore aderenza alla normativa ed una più efficace coerenza fra le fasi di progettazione-didattica-valutazione, a partire da una chiara indicazione degli obiettivi di apprendimento che sono oggetto di valutazione.

Per l'a.s. 2020-2021:

- 1. INDIVIDUARE PER CIASCUN ANNO E PER OGNI DISCIPLINA (COMPRESA L'EDUCAZIONE CIVICA) GLI OGGETTI DELLA VALUTAZIONE A PARTIRE DAGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO INDICATI NELLA PROGETTAZIONE ANNUALE (eventualmente da aggregare per nuclei tematici, intesi come aggregazioni di contenuti o di processi di apprendimento.**

Ad esempio:

Italiano. -Parlato, Lettura e Comprensione, Scrittura, Acquisizione ed espansione del lessico, riflessione sulla lingua,...

Per ciascuno oggetto di valutazione si indicherà esattamente cosa si valuta (spiegando cioè cosa si valuta per «Parlato», cosa per «Lettura e comprensione».....)

COSA FARE IN APPLICAZIONE DELL'O.M. 172/2020 GIÀ' DALLA VALUTAZIONE PERIODICA DI QUESTO ANNO SCOLASTICO?

2. PER OGNI OGGETTO DI VALUTAZIONE INDIVIDUARE LA CORRETTA DESCRIZIONE DEI LIVELLI, INTEGRANDO LE DIMENSIONI INDICATE DALLE LINEE GUIDA

(autonomia, continuità, risorse, tipologia di situazione)

CON ALTRE CHE RENDANO PIU' CHIARO POSSIBILE IL CRITERIO DI ATTRIBUZIONE DELLA VALUTAZIONE INDICATA CON LE DIZIONI PREVISTE

(in via di prima acquisizione-base-intermedio-avanzato).

Ad esempio: prontezza nell'acquisizione di nuovi apprendimenti, correttezza nelle procedure, padronanza, originalità, capacità di individuare relazioni e collegamenti, capacità di autocorrezione e autovalutazione.....

Tali dimensioni aggiuntive possono sicuramente inserirsi e descrivere in relazione al grado di maturità medio degli studenti (ci sono dimensioni cioè che possono considerarsi per gli alunni più grandi e non per le classi iniziali).

Tutto deve concorrere a rendere chiaro cosa l'alunno sa fare e come lo fa e, dal confronto con gli altri livelli, in cosa consiste il miglioramento da perseguire.

Fermarsi all'utilizzo della descrizione come indicata dal Ministero per i livelli, dà informazioni chiare ma insufficienti.

COSA FARE IN APPLICAZIONE DELL'O.M. 172/2020 GIÀ' DALLA VALUTAZIONE PERIODICA DI QUESTO ANNO SCOLASTICO?

3. DESCRIVERE OGGETTI SCANDENDO COME DA INDICAZIONI NAZIONALI:

CLASSE PRIMA-CLASSI SECONDA E TERZA- CLASSI QUARTA E QUINTA

Tempi:

Delibere definitive entro il 25 gennaio

OO.CC. da riunire, pertanto, entro il 22 gennaio, documenti da presentare al DS entro il 20 gennaio

Utilizzare gli incontri di programmazione e ulteriori incontri pomeridiani a distanza con le modalità che i singoli dipartimenti (disciplinari/classi parallele) riterranno più opportune. Ogni dipartimento documenterà gli incontri effettuati e la loro durata. *(il giorno x dalle ore xx alle ore xx....si sono riuniti i seguenti docenti per elaborare*)

TUTTI I DOCENTI DEVONO LAVORARE ALL'ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI DI VALUTAZIONE, la DOCENTE FUNZIONE STRUMENTALE (ins. Lucentini) coordinerà i lavori fornendo, se necessario, ulteriori indicazioni rispetto alle presenti, ma la responsabilità della corretta esecuzione delle disposizioni impartite è personale del singolo docente (che deve attivarsi fattivamente in relazione all'organizzazione che si daranno i dipartimenti, la suddivisione dei compiti e la condivisione delle decisioni per la formulazione delle proposte di delibera) .

COSA FARE IN APPLICAZIONE DELL'O.M. 172/2020 ENTRO IL TERMINE DEL CORRENTE ANNO SCOLASTICO?

FORMULARE UNA LEGENDA COMPLETA ED ESAUSTIVA CON LA DESCRIZIONE DEL LIVELLO (NEL GIUDIZIO DESCRITTIVO) DI OGNI SINGOLO OGGETTO DI VALUTAZIONE, CONSIDERATO CHE:

AL DI LA' DI DIMENSIONI COMUNI ESISTE LA SPECIFICITA' DI DISCIPLINE E DI ABILITA' E COMPETENZE AD ESSE CONNESSE

AL DI LA' DI DIMENSIONI COMUNI ESISTE UNA PROGRESSIONE NELL'ACQUISIZIONE DI CONOSCENZE, ABILITA' E COMPETENZE RELATIVE AI SINGOLI OGGETTI DI VALUTAZIONE, IN CONSEGUENZA DELLA QUALE, AD ESEMPIO, IL LIVELLO INTERMEDIO DI UNO STUDENTE DELLA CLASSE SECONDA NON PUO' DESCRIVERSI IN MANIERA DEL TUTTO INDENTICA A QUELLO DI UNO STUDENTE DELLA CLASSE QUARTA